

AVVISO AGLI UTENTI

Con delibera del Consiglio dei Delegati n.4 del 26 giugno 2014 è stato approvato ed adottato il seguente documento recante:

“Disciplina della esazione dei contributi di bonifica per gli immobili tenuti all’obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura - Ex art. 13 della L.R. N. 4 del 25 febbraio 2003”

Il regime degli scarichi nei canali consortili e dei relativi contributi è regolato dal disposto dell’art. 13 della L.R. N. 4 del 25 febbraio 2003.

In particolare l’art. 13 comma 2 della L.R. 4/2003 dispone che tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi in regola con le norme vigenti in materia di depurazione provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

Ai sensi del comma 3 del richiamato articolo di legge non hanno l’obbligo al pagamento del contributo di cui al predetto comma 2 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura.

Il successivo comma 4 del medesimo art. 13 della L.R. 4/2003 stabilisce che i soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, o sino a che questi non siano stati individuati, i comuni e gli altri enti competenti, che, nell’ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all’obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge 36/1994, articolo 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e promosse dalla Regione.

La norma di legge in parola afferisce, quindi, anche agli scarichi di acque meteoriche nei canali e strutture di bonifica e pertanto i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura non hanno l’obbligo del pagamento del contributo alle spese consortili per lo scarico.

Lo Statuto del Consorzio all’art. 5 prevede che gli utenti tenuti all’obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della legge n. 36/94, art. 14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche, che è posto a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della L.R. n. 4/2003.

È chiaro che l'esenzione prevista dai richiamati comma di legge riguarda esclusivamente l'attività di collettamento (denominata anche di scolo, di allontanamento delle acque meteoriche, di canalizzazione od anche di drenaggio) svolta dal Consorzio e non già altre e diverse attività di bonifica.

È chiaro anche che il servizio di pubblica fognatura attiene esclusivamente le attività gestite dall'Autorità di ambito, così come previsto dal D.Lgs 152/2006, che tra l'altro all'art. 124 comma 7 stabilisce che la domanda di autorizzazione allo scarico è presentata all'Autorità di ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. Se ne deduce che possono essere esentati dal pagamento del contributo di bonifica solamente gli utenti soggetti al pagamento del servizio di pubblica fognatura controllato e gestito dall'Autorità di ambito.

Si ricorda che il contributo di bonifica è ascrivibile a due ben distinte attività svolte dalle opere pubbliche di bonifica consortili, vale a dire: a) l'attività di difesa dalle piene, b) l'attività di collettamento, definita anche di scolo, di allontanamento, di canalizzazione od ancora di drenaggio.

Il Piano di Classifica degli Immobili per il Riparto della Contribuenza, al paragrafo 4.1.2), tratta dell'Indice di "soggiacenza", che individua la situazione di pericolo degli immobili e del diverso rischio idraulico a cui essi sono soggetti, rischio scongiurato proprio a seguito dell'attività di bonifica.

Questo indice si riferisce all'analisi del diverso grado di soggiacenza degli immobili del comprensorio alle piene defluenti nella rete idrografica comprensoriale.

In base ad osservazioni effettuate nel corso di un decennio, sono stati fissati i seguenti indici di soggiacenza: 1,00 per gli immobili aventi quote superiori alle piene ordinarie dei recapiti, vale a dire dove viene svolta l'attività di drenaggio; 1,20 per quelli aventi quota inferiore alle piene ordinarie dei recapiti, vale a dire dove viene svolta l'attività di difesa idraulica dalle piene.

È ovvio che l'attività di difesa idraulica ha come effetto collaterale anche il drenaggio delle acque meteoriche.

Il drenaggio delle acque, il collettamento, nelle zone in cui vi è difesa dalle piene risulta essere un'attività complementare, subordinata a quella principale di difesa, di difficile quantificazione ed in ogni caso il beneficio ottenuto dagli immobili in quelle zone è ascrivibile essenzialmente alla loro salvaguardia dagli eventi di piena. Si ritiene, quindi, che nelle zone in cui vi è difesa idraulica non vi debba essere esenzione per gli immobili che scaricano in pubblica fognatura.

Viceversa nelle zone ove vi è attività di drenaggio sono completamente esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche, coloro i quali sono assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato.

Come previsto dal vigente Piano di classifica, i suoli aventi indice 1,20, vale a dire quelli aventi quota inferiore alle piene ordinarie dei recapiti e dove viene svolta l'attività di difesa idraulica dalle piene sono dislocati nelle seguenti aree:

1. Area coincidente con la "zona tipo 4", cioè quella di acque basse;
2. Area compresa tra quella precedentemente descritta e la strada provinciale "Aversana";
3. Area compresa tra l'argine destro del Sele verso Sud, la linea ferroviaria Battipaglia – Reggio Calabria verso Nord – Est, la strada "S.Cecilia" verso Nord – Ovest ed il collettore radica verso Sud – Ovest;
4. Area posta immediatamente vicino all'argine destro del Selenella depressione di "Femmina morta".

Di conseguenza i suoli con indice 1,00, dove viene svolta l'attività di drenaggio, occupano tutta la restante parte del comprensorio.

In definitiva:

a) sono assoggettati al contributo di bonifica gli immobili che rispondono ad entrambi i seguenti requisiti:

1. ricadono nelle zone del comprensorio con indice di soggiacenza 1,00;
2. non sono soggetti al pagamento del servizio di pubblica fognatura controllato e gestito dall'Autorità di ambito;

b) sono assoggettati al contributo di bonifica gli immobili che rispondono ad entrambi i seguenti requisiti:

1. ricadono nelle zone del comprensorio con indice di soggiacenza 1,00;
2. sono soggetti al servizio industriale di fognatura e depurazione di acque reflue industriali;

c) sono assoggettati al contributo di bonifica gli immobili che rispondono ad entrambi i seguenti requisiti:

1. ricadono nelle zone del comprensorio con indice di soggiacenza 1,20;
2. non sono soggetti al pagamento del servizio di pubblica fognatura controllato e gestito dall'Autorità di ambito;

d) sono assoggettati al contributo di bonifica gli immobili che rispondono ad entrambi i seguenti requisiti:

1. ricadono nelle zone del comprensorio con indice di soggiacenza 1,20;
2. sono soggetti al pagamento del servizio di pubblica fognatura controllato e gestito dall'Autorità di ambito;

e) sono assoggettati al contributo di bonifica gli immobili che rispondono ad entrambi i seguenti requisiti:

1. ricadono nelle zone del comprensorio con indice di soggiacenza 1,20;
2. sono soggetti al servizio industriale di fognatura e depurazione di acque reflue industriali;

f) sono esentati dal contributo di bonifica gli immobili che rispondono ad entrambi i seguenti requisiti:

1. ricadono nelle zone del comprensorio con indice di soggiacenza 1,00;
2. sono soggetti al pagamento del servizio di pubblica fognatura controllato e gestito dall'Autorità di ambito.

Salerno, giugno 2014

Il Direttore Generale
(Dr.Francesco Marotta)